



A. di. SU
Federico 2

Sanzioni:
Iter e Procedure
Giuseppe Pagliarulo
Paola Lopez

Torino 22 maggio 2014

Analisi del contesto



AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

La nostra azienda conta in media
11.000 iscritti l'anno
ed eroga circa **3.500**
Borse di Studio
per ciascun Anno Accademico

Negli ultimi anni
**i Fondi Regionali designati
sono diminuiti**



in una prima fase in misura sensibile sui
beneficiari

in una seconda fase (ultimi due anni)
si rileva un incremento dovuto all'aumento
della tassa regionale campana


I numeri

Anno Accademico	Partecipanti	Idonei	Beneficiari	Fondi Regionali
2008 / 2009	11.954	5.552	5.051	11.994.614
2009 / 2010	10.241	5.031	4.061	11.063.152
2010 / 2011	10.599	5.030	3.274	5.912.754*
2011 / 2012	10.382	4.895	2.731	7.411.605
2012 / 2013	11.902	6.204	2.148	6.763.740

* importo complessivo stanziato è pari a € 8.696.585



In periodi di risorse scarse per il
Diritto allo Studio Universitario
il tema dei
Controlli
assume una posizione
rilevante...



Controlli

Controlli

Riducono in maniera considerevole la presentazione di false dichiarazioni per avere accesso ai benefici o ottenerli in misura maggiore rispetto a quelli effettivamente spettanti

Controlli

Assicurano che i fondi disponibili siano destinati a studenti meritevoli e che realmente si trovano in condizioni economiche non agiate

Controlli

Difesa

del diritto

allo Studio

Come scoraggiare la
presentazione
di False dichiarazioni?

Approccio
Sanzionatorio
“RIGIDO”

Quadro normativo

Prima del 2012

Il Diritto agli Studi Universitari era regolato dalla legge 390/1991 e in tema di “Sanzioni” l’art.23 recitava: “Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per fatti costituenti reato”

Prima del 2012

Il Diritto agli Studi Universitari era regolato dalla legge 390/1991 e in tema di “Sanzioni” l’art.23 recitava: “Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per fatti costituenti reato”

Nessun chiaro riferimento a coloro i quali presentando una falsa dichiarazione hanno ottenuto un beneficio maggiore rispetto a quello effettivamente spettante (cd varia fascia)

Dopo il 2012

La Legge 390/1991 viene sostituita dal D.Lgs 68/2012 che a partire dall'anno accademico 2012/2013 prevede oltre l'applicazione di una sanzione pari al triplo dell'importo indebitamente percepito anche

“la sanzione di cui all'art.38, comma 3, della Legge 30 Luglio 2010, n.122, nonché delle norme penali per fatti costituenti reato”

dal 7 aprile 2012

entra in vigore la Legge 35/2012 (che modifica la Legge 122/2010) che in tema di sanzioni recita:

“Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell’indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall’ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. [...] L’Ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione”.

dal 7 aprile 2012

entra in vigore la Legge 35/2012 (che modifica la Legge 122/2010) che in tema di sanzioni recita:

“Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell’indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall’ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. [...] L’Ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione”.

Con la Legge 35/2012 è chiaro il riferimento a coloro i quali presentando falsa dichiarazione hanno fruito in misura maggiore del beneficio (cd varia fascia)

Criticità

Autocertificazioni:
valore

Falso innocuo
Falso grossolano

II DPR 445/2000

Come trattare le variazioni di Fascia per a.a. PRECEDENTI al 2012 ?

- Recupero della sola differenza indebitamente ricevuta senza applicazione di sanzione?
- Revoca dell'intero beneficio riconosciuto?
- Perdita del beneficio per tutta la carriera universitaria?
- Recupero della differenza indebitamente ricevuta con applicazione della sanzione prevista dalla L.35/2012
- Segnalazione alle autorità giudiziarie per false dichiarazioni?

Come trattare il Superamento Limite ISEE ed ISPE per a.a. SUCCESSIVI al 2012 ?

- Cumulo delle sanzioni (ex Dlgs 68/2012 e ex DL 78/2010 e L. 35/2012) ?
- Come applicare la sanzione prevista dalla L.35/2012 ?

Esigenza di un
Regolamento interno
su misure organizzative
e criteri sanzionatori per
accertamenti

Art. 72 DPR 445/2000

Considerazioni

... sulle segnalazioni alle autorità giudiziarie

- Delibera Giunta Regionale n.184 del 18/06/2013
- In materia di sanzioni stabilisce che: “in caso di condotte illecite dei richiedenti i servizi relativi al DSU, trova applicazione il comma 3, dell’art.10, del D.Lgs. 68/2012”

... sulle segnalazioni alle autorità giudiziarie

- Delibera Giunta Regionale n.184 del 18/06/2013
- In materia di sanzioni stabilisce che: “in caso di condotte illecite dei richiedenti i servizi relativi al DSU, trova applicazione il comma 3, dell’art.10, del D.Lgs. 68/2012”

Cosa intendiamo per “Condotte illecite dei richiedenti”?

... sulle segnalazioni alle autorità giudiziarie

- **Parere avvocatura Distrettuale dello Stato**
- “In linea di massima si ritiene che l’Azienda debba, comunque, segnalare all’Autorità Giudiziaria, le dichiarazioni non veritiere, atteso che il reato di falso ideologico (art.483 cp) si configura quale reato di pura condotta, che prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto, e che in definitiva trova il suo fondamento nel dovere di lealtà del singolo cittadino verso le istituzioni”.
- Degrada il falso innocuo

... sul cumulo delle sanzioni - art.8 Legge 689/1981

- “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”.

... sull'applicazione della Sanzione L.35/2012 alle variazioni di fascia per a.a. precedenti al 2012 - art.1 Legge 689/1981

“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.

Termine procedimento
effetti
comunicazioni
ex art. 8 comma 2 e art. 21 bis
legge 241/90

Interessi su recuperi e
rateizzazioni

Metodologia di accertamento

Step 1 - Individuazione del campione

Campionamento a scelta ragionata:


il campione, che rappresentare almeno il **20%** degli studenti idonei al concorso, è selezionato individuando aree di analisi dove si suppone che il fenomeno oggetto di rilevazione si possa manifestare in maggior misura ed effettuando una rilevazione delle unità che sono concentrate in queste aree

(es. studenti dichiarati autonomi, studenti che dichiarano patrimonio immobiliare pari a zero, studenti che dichiarano ISEE molto vicino alla soglia di reddito prevista per l'ammissione al beneficio ecc.).

Campione

Step 2 - Verifica nucleo familiare

Si richiede ai vari comuni di residenza di verificare la correttezza del nucleo familiare dichiarato dallo studente.



Step 3 - Verifica economica patrimoniale

Si procede con l'interrogazione al SIATEL per ciascun componente del Nucleo Familiare per il ricalcolo dell'ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) e laddove possibile per il ricalcolo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) così da verificare la correttezza dell'ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria) autocertificato dallo studente.



Step 4 - Procedimento amministrativo

A norma della Legge 241/1990 si procede con l'invio della comunicazione di avvio procedimento amministrativo a coloro che da accertamento risultano irregolari. L'interessato può partecipare al procedimento presentando delle controdeduzioni che saranno opportunamente valutate dall'Ente. Il procedimento si conclude entro 120 giorni dal suo avvio con comunicazione dell'esito definitivo.



Step 6 - Sanzioni


A seconda dell'irregolarità si procede all'applicazione delle differenti sanzioni.



Step 6 - Recuperi

È possibile richiedere la rateazione degli importi da restituire fino ad un massimo di 100 rate con importo minimo di ciascuna rata pari a 35 euro.

In caso di mancato pagamento l'Amministrazione procede al recupero giudiziale o anche a mezzo Società concessionaria della riscossione (ex art.27 Legge 698/1981);



Criteri Sanzionatori

Tabella di sintesi - fino al 2011/2012

Esito accertamento	Recupero	Sanzioni
Superamento soglia limite	Importo indebitamente conseguito	<ol style="list-style-type: none">1. Doppio dell'importo indebitamente percepito;2. Perdita del beneficio per tutta la carriera;3. Segnalazione all'autorità giudiziaria.
Variazione fascia di reddito	Differenza indebitamente conseguita	Segnalazione all'autorità giudiziaria

Tabella di sintesi - dal 2012/2013

Esito accertamento	Recupero	Sanzioni
Superamento soglia limite	Importo indebitamente conseguito	<ol style="list-style-type: none">1. Triplo dell'importo indebitamente conseguito;2. Perdita del beneficio per tutta la carriera;3. Sanzione da € 500 a € 5.000;4. Segnalazione all'autorità giudiziaria.
Variazione fascia di reddito	Differenza indebitamente conseguita	<ol style="list-style-type: none">1. Sanzione da € 500 a € 5.000;2. Segnalazione all'autorità giudiziaria.

Sanzione ex art.38 D.L. 78/2010

A tutti coloro che in ragione del maggior reddito accertato, non avrebbero potuto fruire (superamento Limite ISEE e/o ISPE) o avrebbero fruito in misura inferiore (Variazione Fascia) del beneficio si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro.

Metodologia

L'importo della sanzione è calcolato in misura proporzionale ai vantaggi economici indebitamente conseguiti.

Ai fini del calcolo della proporzione si assume a base di riferimento il vantaggio economico più basso indebitamente conseguibile distinguendo

- per esiti di accertamento e, a loro interno,
 - per tipologia di studente (in sede, pendolari e fuori sede).

Formula applicata

$$A : B = X : C \longrightarrow X = A * C / B$$

- A = Sanzione Minima Applicabile (500,00 €)
- B = Importo Minimo Indebitamento Conseguibile
- X = Sanzione da applicare proporzionalmente all'importo indebitamento conseguito
- C = Importo indebitamento conseguito

Caso 1 - *Variazione di fascia*

Caso 2 - Superamento limite ISEE / ISPE

Caso 1 - Variazione di fascia

Beneficio Minimo Conseguibile da uno studente idoneo Beneficiario:
 $BS + TR$



Vantaggio Minimo indebitamente Conseguibile =
Differenza tra BS relativa ad una fascia di reddito e l'altra

ISEE		IMPORTO DELLA BORSA		
		“FUORI SEDE”	“PENDOLARE”	“IN SEDE”
Minore o uguale a:		Importo	Importo	Importo
2/3 della soglia	€ 10.400,00	€ 5.060,00	€ 2.790,00	€ 1.910,00
7/9 della soglia	€ 12.200,00	€ 4.810,00	€ 2.610,00	€ 1.730,00
8/9 della soglia	€ 13.900,00	€ 4.560,00	€ 2.430,00	€ 1.550,00
Reddito soglia	€ 15.600,00	€ 4.310,00	€ 2.250,00	€ 1.370,00

Vantaggio economico minimo indebitamente conseguibile:

In sede = 180,00€

Pendolare = 180,00€

Fuori sede = 250,00€

Esempio

Studente in Sede con ISEE appartenente alla prima fascia con Handicap, Premio di Laurea, Contributo di Mobilità Internazionale

Per questa tipologia di studente il passaggio da una fascia all'altra comporta una variazione di importo della Borsa di Studio pari a € 180,00,

dunque il vantaggio economico più basso indebitamente conseguibile è pari a € 180,00.

$$A : B = X : C \longrightarrow X = A * C / B$$

$$500,00 : 180,00 = X : C \longrightarrow X = 500,00 * C / 180,00$$

Beneficio percepito:

$$\begin{aligned} &BS + HANDICAP + TR + PL + ERASMUS (MAX) = \\ &1.910 + 1.910 + 140 + 955 + 4.300 = \mathbf{9.215,00} \end{aligned}$$

A seguito di accertamento lo studente passa dalla prima fascia di reddito alla quarta fascia (massimo salto)

Beneficio spettante:

$$\begin{aligned} &BS + HANDICAP + TR + PL + ERASMUS (MAX) = \\ &1.370 + 1.370 + 140 + 685 + 4.300 = \mathbf{7.865,00} \end{aligned}$$

Vantaggio economico indebitamente conseguito (C) =

B.percepito – B.spettante

$$C = 9.215,00 - 7.865,00 = \mathbf{1.350,00}$$

$$A : B = X : C \longrightarrow X = A * C / B$$

$$500,00 : 180,00 = X : C \longrightarrow X = 500,00 * C / 180,00$$

Sanzione (X) =

$$(500,00 * 1.350,00) / 180,00 = \mathbf{3.750,00}$$

Totale somma a rimborso =

$$C + X = 1.350,00 + 3.750,00 = \mathbf{5.100,00}$$

N.B.

Per la Tipologia di Studente "IN SEDE"

la MINIMA sanzione è pari a € 500,00, la MASSIMA pari a € 3.750,00

Caso 2 - Superamento limite ISEE / ISPE

Il vantaggio economico più basso indebitamente conseguibile coincide con il beneficio minimo conseguibile da un idoneo beneficiario
(Bs + TR)

ISEE		IMPORTO DELLA BORSA		
		“FUORI SEDE”	“PENDOLARE”	“IN SEDE”
Minore o uguale a:		Importo	Importo	Importo
2/3 della soglia	€ 10.400,00	€ 5.060,00	€ 2.790,00	€ 1.910,00
7/9 della soglia	€ 12.200,00	€ 4.810,00	€ 2.610,00	€ 1.730,00
8/9 della soglia	€ 13.900,00	€ 4.560,00	€ 2.430,00	€ 1.550,00
Reddito soglia	€ 15.600,00	€ 4.310,00	€ 2.250,00	€ 1.370,00

Vantaggio economico minimo indebitamente conseguibile:

In sede = 1.370,00€ + 140,00 € = 1.510,00€

Pendolare = 2.250,00€ + 140,00€ = 2.390,00€

Fuori sede = 4.310,00€ + 140,00€ = 4.450,00€

Esempio

Studente fuori Sede con ISEE appartenente alla prima fascia con Handicap, Premio di Laurea, Contributo di Mobilità Internazionale

$$A : B = X : C \quad \longrightarrow \quad X = A * C / B$$

$$500,00 : 4.450,00 = X : C \quad \longrightarrow \quad X = 500,00 * C / 4.450,00$$

Beneficio percepito:

$$\text{BS} + \text{HANDICAP} + \text{TR} + \text{PL} + \text{ERASMUS (MAX)} + \text{RISTORAZIONE} = \\ 5.060 + 5.060 + 140 + 2.530 + 4.300 + \text{RISTORAZIONE} = \mathbf{17.090,00 + RISTORAZIONE}$$

A seguito di accertamento lo studente supera il limite per avere accesso al beneficio

Beneficio spettante:

= **0**

Vantaggio economico indebitamente conseguito (C) =

17.090,00 + RISTORAZIONE

$$A : B = X : C \quad \longrightarrow \quad X = A * C / B$$

$$500,00 : 4.450,00 = X : C \quad \longrightarrow \quad X = 500,00 * C / 4.450,00$$

Sanzione (X) =

$$(500,00 * 17.090,00) / 4.450,00 = \mathbf{1.920,23}$$


Totale sanzioni =

$$1.920,23 + 3 * 17.090,00 = 1.920,23 + 51.270,00 = \mathbf{53.190,23}$$

N.B.

Per la tipologia di Studente "FUORI SEDE" la minima sanzione prevista dalla legge 35 del 2012 è pari a € 500,00, la Max pari a € 1.920,23 (+ eventuale ristorazione); mentre per quella prevista dall'art.10 D.Lgs 68/2012 la minima è pari a € 13.350,00 la Max pari a € 51.270,00 (+ eventuale ristorazione)

... elasticità



... nella rigidità

PROIEZIONI DELLE SANZIONI PER ESITI DI ACCERTAMENTI E TIPOLOGIA DI STUDENTI								
ESITI ACCERTAMENTO	MINIMO VANTAGGIO EC. INDEBITAMENT E CONSEGUIBILE (A)	MASSIMO VANTAGGIO EC.INDEBITAMENTE CONSEGUIBILE (B)	MIN SANZIONE L.35/2012 ©	MAX SANZIONE L.35/2012 (D)	MINIMA SANZIONE D.LGS 68/2012 (E)	MAX SANZIONE D.LGS 68/2012 (F)	TOTALE MINIMO DA RIMBORSARE (G = A + C + E)	TOTALE MASSIMO DA RIMBORSARE (H = B + D + F)
Variazione Fascia "in Sede"	€ 180,00	€ 1.350,00	€ 500,00	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 680,00	€ 5.100,00
Variazione Fascia "Pendolare"	€ 180,00	€ 1.350,00	€ 500,00	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 680,00	€ 5.100,00
Variazione Fascia "Fuori Sede"	€ 250,00	€ 1.875,00	€ 500,00	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 5.625,00
Superamento Limite ISEE e/o ISPE - "in Sede"	€ 1.510,00	€ 9.215,00	€ 500,00	€ 3.051,33	€ 4.530,00	€ 27.645,00	€ 6.540,00	€ 39.911,33
Superamento Limite ISEE e/o ISPE "Pendolare"	€ 2.390,00	€ 11.415,00	€ 500,00	€ 2.388,08	€ 7.170,00	€ 34.245,00	€ 10.060,00	€ 48.048,08
Superamento Limite ISEE e/o ISPE "Fuori Sede"	€ 4.450,00	€ 17.090,00	€ 500,00	€ 1.920,23	€ 13.350,00	€ 51.270,00	€ 18.300,00	€ 70.280,23

PROIEZIONI DELLE SANZIONI PER ESITI DI ACCERTAMENTI E TIPOLOGIA DI STUDENTI

ESITI ACCERTAMENTO	MINIMO VANTAGGIO EC. INDEBITAMENT	MASSIMO VANTAGGIO EC. INDEBITAMENTE (B)	MIN SANZIONE L.35/2012 (C)	MAX SANZIONE L.35/2012 (D)	MINIMA SANZIONE D.LGS 68/2012 (E)	MAX SANZIONE D.LGS 68/2012 (F)	TOTALE MINIMO DA RIMBORSARE (G = A + C + E)	TOTALE MASSIMO DA RIMBORSARE (H = B + D + F)
Variazi "Sede"		0,00	€ 500,0	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 680,00	€ 5.100,00
Variazi "Pend"		0,00	€ 500,0	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 680,00	€ 5.100,00
Variazi "Fuori"		0,00	€ 500,0	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 5.625,00
Supera ISEE e/ Sede"		0,00	€ 500,0	€ 3.051,33	€ 4.530,00	€ 27.645,00	€ 6.540,00	€ 39.911,33
Superamento Limite ISEE e/o ISPE "Pendolare"	€ 2.390,00	€ 11.415,00	€ 500,0	€ 2.388,08	€ 7.170,00	€ 34.245,00	€ 10.060,00	€ 48.048,08
Superamento Limite ISEE e/o ISPE "Fuori Sede"	€ 4.450,00	€ 17.090,00	€ 500,0	€ 1.920,23	€ 13.350,00	€ 51.270,00	€ 18.300,00	€ 70.280,23

La sanzione prevista dalla L. 35/2012 non viene mai applicata nel suo massimo importo (5.000,00)

**PROIEZIONI DELLE SANZIONI PER ESITI DI ACCERTAMENTI E TIPO
STUDENTI**

ESITI ACCERTAMENTO	MINIMO VANTAGGIO EC. INDEBITAMENT E CONSEGUIBILE (A)	MASSIMO VANTAGGIO EC. INDEBITAMENTE CONSEGUIBILE (B)	MIN L.35					TOTALE MASSIMO DA BORSARE (B + D + F)
Variazione Fascia "in Sede"	€ 180,00	€ 1.350,00						€ 5.100,00
Variazione Fascia "Pendolare"	€ 180,00	€ 1.350,00	€ 500,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 680,00	€ 5.100,00
Variazione Fascia "Fuori Sede"	€ 250,00	€ 1.875,00	€ 500,00	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 5.625,00
Superamento Limite ISEE e/o ISPE - "in Sede"	€ 1.510,00	€ 9.215,00	€ 500,00	€ 3.051,33	€ 4.530,00	€ 27.645,00	€ 6.540,00	€ 39.911,33
Superamento Limite ISEE e/o ISPE "Pendolare"	€ 2.390,00	€ 11.415,00	€ 500,00	€ 2.388,08	€ 7.170,00	€ 34.245,00	€ 10.060,00	€ 48.048,08
Superamento Limite ISEE e/o ISPE "Fuori Sede"	€ 4.450,00	€ 17.090,00	€ 500,00	€ 1.920,23	€ 13.350,00	€ 51.270,00	€ 18.300,00	€ 70.280,23

In caso di superamento Limite ISEE e/o ISPE le sanzioni della L.35/2012 sono più basse rispetto a quelle previste per le variazioni fascia perché nel primo caso si cumulano con quelle previste dal D.Lgs

**PROIEZIONI DELLE SANZIONI PER ESITI DI ACCERTAMENTI E TIPO
STUDENTI**

ESITI ACCERTAMENTO	MINIMO VANTAGGIO EC. INDEBITAMENT E CONSEGUIBILE (A)	MASSIMO VANTAGGIO EC. INDEBITAMENTE CONSEGUIBILE (B)	MIN L.35					TOTALE MASSIMO DA BORSARE (B + D + F)
Variazione Fascia "in Sede"	€ 180,00	€ 1.350,00						€ 5.100,00
Variazione Fascia "Pendolare"	€ 180,00	€ 1.350,00	€ 500,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 680,00	€ 5.100,00
Variazione Fascia "Fuori Sede"	€ 250,00	€ 1.875,00	€ 500,00	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 5.625,00
Superamento Limite ISEE e/o ISPE - "in Sede"	€ 1.510,00	€ 9.215,00	€ 500,00	€ 3.051,33	€ 4.530,00	€ 27.645,00	€ 6.540,00	€ 39.911,33
Superamento Limite ISEE e/o ISPE "Pendolare"	€ 2.390,00	€ 11.415,00	€ 500,00	€ 2.388,08	€ 7.170,00	€ 34.245,00	€ 10.060,00	€ 48.048,08
Superamento Limite ISEE e/o ISPE "Fuori Sede"	€ 4.450,00	€ 17.090,00	€ 500,00	€ 1.920,23	€ 13.350,00	€ 51.270,00	€ 18.300,00	€ 70.280,23

In caso di superamento Limite ISEE e/o ISPE le sanzioni della L.35/2012 sono più basse rispetto a quelle previste per le variazioni fascia perché nel primo caso si cumulano con quelle previste dal D.Lgs



“Devo studiare politica e guerra perché i miei figli possano avere la libertà di studiare matematica e filosofia.

I miei figli dovrebbero studiare matematica e filosofica, geografia, storia naturale, navigazione, commercio e agricoltura così da dare ai loro figli il diritto a poter studiare pittura, poesia, musica, architettura, scultura e ceramica”

–John Adams, 2° Presidente degli Stati Uniti



“Devo studiare politica e guerra perché i miei figli possano avere la libertà di studiare matematica e filosofia.

I miei figli dovrebbero studiare matematica e filosofica, geografia, storia naturale, navigazione, commercio e agricoltura così da dare ai loro figli il diritto a poter studiare pittura, poesia, musica, architettura, scultura e ceramica”

–John Adams, 2° Presidente degli Stati Uniti

Grazie !
Adisu Federico 2 Napoli